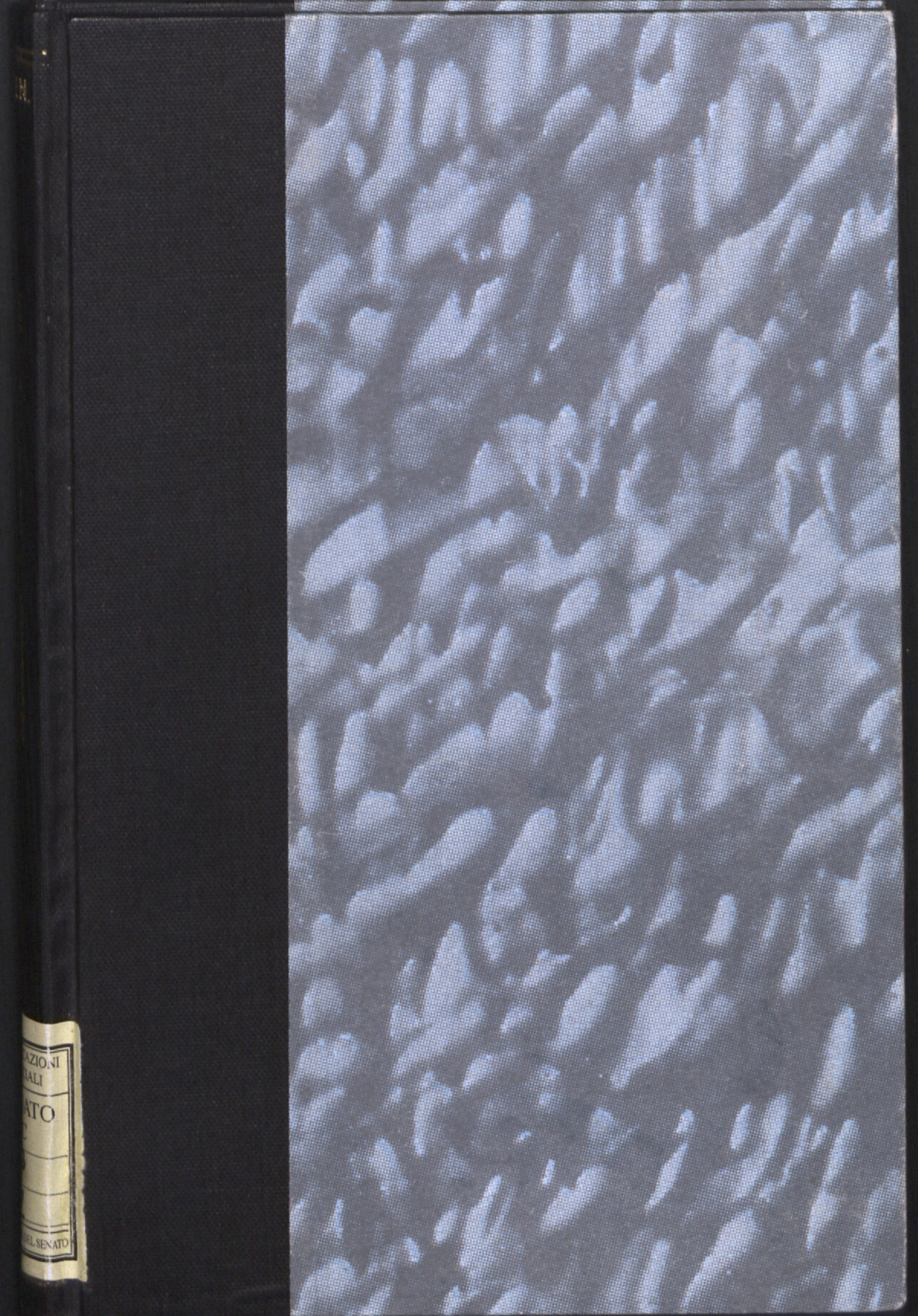

PUBBLICAZIONI
UFFICIALI
SENATO
C
3
2
BIBLIOTECA DEL SENATO

Biblioteca del Senato
R000018727

Senato C 3. 2

REGOLAMENTO

½ tela

DEL

SENATO

BIBLIOTECA DEL SENATO DEL REGNO

TORINO
TIP. G. FAVALE E COMP.
1861.

11

REGOLAMENTO

DEL

SENATO

CAPO PRIMO.

Costituzione del Senato e suoi Ufficiali.

Art. 1.

L'Uffizio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re (*), di quattro Segretarii e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

(*) Statuto Cost. art. 35.

Art. 2.

Il Presidente del Senato mantiene l'ordine nell'Assemblea facendone osservare il Regolamento, concede ai Senatori, ai Ministri ed ai Commissarii del Re la facoltà di parlare secondo le norme in esso stabilite; annuncia l'esito della votazione; parla in nome del Senato in conformità del sentimento espresso dalla maggioranza; presiede l'ufficio di presidenza riunito in Consiglio di Amministrazione, e sovraintende a tutte le funzioni delegate dal Regolamento ai Segretarii ed ai Questori.

Il Presidente non deve prender parte nelle discussioni salvo per esporne lo stato, per istabilire il punto della quistione e per ricondurvi gli oratori che se ne scostassero. Quand'egli intenda esporre la propria opinione entrando nel merito delle proposte, deve abbandonare lo stallo presidenziale, e non può tornarvi finchè non sia terminata la speciale discussione in cui egli è intervenuto, e compiuta la votazione cui questa ha potuto dar luogo.

In mancanza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti, nell'ordine della loro nomina, al quale sono in tal caso applicabili le norme del presente Regolamento che riguardano il Presidente.

Art. 3.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i quattro più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di segretarii provvisorii. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di quattro Segretarii definitivi, e poscia di due Questori.

Tutte queste nomine si fanno a squittinio di lista, cioè per mezzo di schede, ognuna delle quali deve contenere tanti nomi quante sono le nomine da farsi; le schede che contenessero un maggior numero di nomi sono valide soltanto per i primi inscritti fino a concorrenza del numero prescritto.

In queste nomine, e generalmente in tutte quelle che si fanno per isquittinio di lista, nessuno può deporre schede a nome di un Senatore, anche solo momentaneamente assente dall'Assemblea.

Tre Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva.

Art. 4.

Per la nomina dei Segretarii e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti: ove però questa non si ottenga nel primo o nel secondo squittinio, si passa ad una terza prova, nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragii.

A parità di voti è eletto il Senatore più anziano: se anche le anzianità sono eguali, il maggiore d'età.

Art. 5.

Appena costituito l'Ufficio definitivo, il Presidente ne informa il Re in nome del Senato; egli ne dà similmente avviso alla Camera dei Deputati.

Art. 6.

I quattro Segretarii rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimessione.

volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli art. 3 e 4.

Art. 7.

Due Segretarii almeno devono essere presenti ad ogni seduta del Senato.

I Segretarii sovrintendono alla compilazione del processo verbale delle adunanze pubbliche e ne fanno lettura.

Stendono i processi verbali delle adunanze segrete del Senato, e di quelle del Consiglio di Presidenza.

Iscrivono secondo l' ordine delle loro domande i Senatori che chieggono facoltà di parlare.

Sull'invito del Presidente fanno lettura delle proposte, degli emendamenti e d'ogni altro documento che debba essere comunicato al Senato.

Tengono nota delle risoluzioni dell' Assemblea.

Accertano il numero dei voti favorevoli e contrarii nelle votazioni.

Fanno l'appello nominale e tengono conto dei Senatori che rispondono alla chiamata.

Notano i voti risultanti dallo spoglio degli

squittinii per le nomine fatte dal Senato in adunanza pubblica o segreta.

Hanno cura che siano trasmessi agli Ufficii ed alle Commissioni i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

Sovrintendono all'andamento degli Ufficii di segreteria e di stenografia a tenore dell'articolo 106 del presente Regolamento.

Art. 8.

I Questori

Sovrintendono a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità, al processo delle funzioni ed al buon ordine esterno ed interno.

Prendono, occorrendo, gli opportuni concerti coi Questori della Camera dei Deputati per tutto ciò che interessa in comune le due Camere riguardo agli oggetti enunziati nell'alinea precedente.

I Questori nominati in una Sessione rimangono in carica finchè siano nominati i loro successori nella Sessione seguente, ai quali, uscendo di carica, consegnano i conti a loro diligenza tenuti.

Venendo essi per qualunque causa a man-

care, il Senato procede a surrogarli con nuove nomine nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4.

Quando entrambi venissero a mancare nell'intervallo delle Sessioni, od in tempo di proroga, sottentrerà a farne temporariamente le veci quello tra i Segretarii eletti nell'ultima Sessione che aveva riportato il maggior numero di voti.

Art. 9.

I Segretarii ed i Questori possono prender parte alla discussione come tutti gli altri Senatori.

CAPO SECONDO.

Degli Uffizii in cui si divide il Senato e degli Uffizii Centrali.

Art. 10.

Fatta la nomina dei suoi Uffiziali, il Senato si divide per estrazione a sorte in cinque Uffizii composti, per quanto è possibile, di egual numero di Senatori.

Art. 11.

L'estrazione a sorte degli Uffizi si fa in seduta pubblica; può farsi in seduta segreta quando sia così deliberato dal Senato, ma il risultato del sorteggio vien sempre letto in seduta pubblica.

In ambi i casi si pongono nell'urna i nomi di tutti i Senatori non notoriamente impediti dal far atto di presenza nel tempo da trascorrere fino alla rinnovazione degli Uffizi: il Presidente, o per suo invito uno dei Segretarii estrae dall'urna un nome alla volta e lo legge ad alta voce; gli altri Segretarii vanno di mano in mano scrivendo i nomi estratti su cinque liste distinte, notando il primo nome estratto sulla prima lista, il secondo sulla seconda, e così fino al quinto, e ricominciando dalla prima lista ad ogni cinque estrazioni. Esauste queste, i cinque Uffizi rimangono composti dei Senatori inscritti sulle liste corrispondenti ai cinque numeri d'ordine degl'Uffizi stessi.

Art. 12.

Quando alcuno dei Senatori, i cui nomi non furono posti nell'urna, secondo il disposto

dall'articolo precedente, si presentino prima della rinnovazione degli Uffizi per prendere parte ai lavori del Senato, il Presidente li farà inscrivere in quegli Uffizi che comprenderanno il minor numero di membri e secondo il numero d'ordine dei medesimi. Se tutti gli Uffizi saranno composti di egual numero di Senatori, il primo Senatore sopravvegnente si aggiungerà al primo Uffizio, il secondo al secondo e così di seguito.

Art. 13.

Ciascun Uffizio nomina per isquittinio secreto, seguendo le norme di cui all'art. 4, ed a maggioranza assoluta di votanti un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, ed il Commissario per le petizioni.

Art. 14.

Ogni due mesi gli Uffizi si rinnovano nel modo stabilito all' art. 11, e si costituiscono come è detto all'art. 13.

Art. 15.

Ciascun Uffizio esamina nell' ordine stabi-

lito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Dopo questa discussione che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Uffizio a maggioranza assoluta dei votanti nomina tra i suoi membri un Commissario per far parte dell'Uffizio Centrale.

La nomina così fatta in ciascun Uffizio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Uffizio.

Art. 16.

Gli Uffizi non danno mandato imperativo ai loro Commissarii; ma questi debbono ragguagliare l'Uffizio Centrale delle opinioni manifestate tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza dei rispettivi Uffizi.

Art. 17.

Il Commissario del primo Uffizio, in difetto, quello del successivo, in ordine nu-

merico, convoca l'Ufficio Centrale; questo, tostochè sieno riuniti tre Commissarii almeno, procede per isquittinio segreto ed a maggioranza assoluta alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffizi non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Uffizio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Uffizio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Esso nomina poi nel modo sovraespresso un Relatore incaricato di fare una relazione con conclusioni motivate, la quale, approvata dall'Uffizio e firmata dal Relatore, vien notificata al Presidente del Senato e poscia stampata e distribuita a tutti i Senatori 48 ore almeno prima dell'apertura della discussione che deve aver luogo in Senato. Tuttavia quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, potrà il Senato abbreviare questo termine o anche ordinare che la relazione dell'Uffizio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione e quindi alla votazione della proposta, oppure rimandarle ad altro giorno determinato.

La qualità di Relatore non è incompatibile con quelle di Presidente o di Segretario dell'Uffizio Centrale.

Art. 18.

Qualora uno dei Commissarii non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio Uffizio, purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'articolo 14. Se gli Uffizi sono stati rinnovati, il Presidente del Senato surrogherà un altro Commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'Uffizio cui apparteneva il Commissario da surrogare.

CAPO TERZO.

Delle Commissioni.

Art. 19.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di Finanze ed una Commissione di Contabilità interna.

La Commissione di Finanze si compone di quindici membri ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento.

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri; le sue attribuzioni sono determinate dall'articolo 102 del presente Regolamento.

Art. 20.

È nominata negli Uffizi in principio d'ogni Sessione una Commissione delle petizioni composta di cinque membri, la quale si rinnovella ad ogni rinnovarsi degli Uffizi: essa procede secondo è stabilito nel Capo VIII del presente Regolamento.

Ogni Commissione dovrà dar termine al

lavoro di cui è stata incaricata dal Senato e ciò quand'anche il bimestre assegnato a ciascuna Commissione per la sua durata in uffizio sia spirato.

Art. 21.

Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o di più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

1. Per votazione fatta negli Uffizi a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato: in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Uffizio, i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque Uffizi, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti;

2. Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

3. Per nomina fatta dal Presidente, dietro espressa delegazione del Senato;

4. Per estrazione a sorte.

Il Presidente del Senato non fa parte di nissuna Commissione, salvo l'eccezione portata

all'art. 87: ma ha il diritto di assistere alle discussioni di tutte le Commissioni.

Art. 22.

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba rimandarsi agli Uffizi acciocchè venga esaminata in conformità degli articoli 15, 16, 17, oppure ad una conferenza degli Uffizi riuniti, o finalmente ad una Commissione. In quest'ultimo caso, sulla proposta del Presidente o di altro Senatore, l'Assemblea stabilisce il numero dei membri di cui la Commissione deve comporsi, ed il modo della loro elezione, nei termini segnati nell'articolo precedente.

Ove non sia fatta proposta speciale quanto al rinvio, s'intenderà che esso debba farsi agli Uffizi in conformità degli articoli precitati.

Art. 23.

Ogni Commissione si costituisce eleggendo nel proprio seno a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un rela-

tore. Quando la Commissione ha approvata la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 17 per le relazioni degli Uffizi Centrali.

Art. 24.

Gli Uffizi Centrali e le Commissioni comunicano direttamente coi Ministri del Re per mezzo del loro Presidente o di altro membro specialmente da essi delegato: possono anche invitare i Ministri ad intervenire alle loro discussioni.

CAPO QUARTO.

Delle adunanze e delle discussioni e deliberazioni del Senato.

Art. 25.

Vi saranno nella sala delle pubbliche adunanze seggi speciali e banco pei Ministri e pe' Commissarii del Re; vi saranno pure stalli

riservati per la Commissione od Uffizio in nome del quale è stata fatta relazione sull'argomento in discussione.

Assistono a tutte le sedute pubbliche il Capo degli Uffizi di Segreteria, gli Stenografi ed i Revisori, nei luoghi a ciascuno assegnati.

Art. 26.

Il Presidente annunzia l' apertura di ogni seduta; se non sono presenti due Segretarii almeno, egli chiama a farne le veci uno o due Senatori, scelti di preferenza tra quelli che in precedenti Sessioni vennero eletti a Segretarii.

Art. 27.

Spetta similmente al Presidente di annunziare il fine della seduta; prima di sciogliere l'adunanza egli propone, se ciò è possibile, il giorno e l'ora della seduta prossima e gli argomenti da trattarsi nella medesima, cioè l'ordine del giorno. Se non sorge opposizione, queste proposte si hanno per approvate; altrimenti il Senato ne delibera per alzata e seduta. L'ordine del giorno così stabilito sarà affisso nell'aula senatoria almeno

un'ora prima dell' adunanza cui esso si riferisce: può però sempre essere modificato dal Senato anche in questa adunanza medesima secondo la proposta di un Senatore, appoggiata da quattro altri membri del Senato, ed approvata dall' Assemblea per alzata e seduta.

Art. 28.

In principio di ogni adunanza si legge il processo verbale dell'adunanza precedente; questo deve riferire i soli atti del Senato senza far menzione delle discussioni. Ciascun Senatore ha tuttavia il diritto di far inserire nel processo verbale una semplice dichiarazione della propria opinione e del proprio voto, ma non i motivi di essi.

Art. 29.

Se la lettura del processo verbale non dà luogo a richiami, esso si tiene per approvato.

Se sorgono richiami, il Senatore che li muove deve limitarsi a proporre la rettificazione del processo verbale senza rientrare nel merito delle quistioni che hanno dato luogo

alle deliberazioni in esso riferite. Uno dei Segretarii porge gli schiarimenti richiesti dai fatti richiami: se il richiamante persiste nella sua proposta, ed il Senato, consultato dal Presidente, la approva, l'Uffizio presenta nella seduta medesima o nella seguente una compilazione conforme alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30.

I processi verbali delle adunanze sì pubbliche che segrete sono firmati dal Presidente e da due Segretarii immediatamente dopo che la compilazione ne è stata approvata.

Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una sua adunanza segreta.

Art. 31.

Spetta al Presidente di far conoscere dopo la lettura del processo verbale i messaggi, le lettere, gli indirizzi che concernono il Senato, ed indicare le petizioni e farne conoscere l'oggetto, salvo il disposto degli alinea 1 e 2 dell'art. 83.

Degli scritti anonimi non si fa menzione: le opere stampate offerte in dono al Senato si mandano porre nella biblioteca o distribuire ai Senatori. Qualora, a giudizio dell'Uffizio di Presidenza gli stampati suddetti contengano cose sconvenienti, ingiuriose, o manifestamente contrarie allo Statuto, essi non saranno nè distribuiti, nè annunziati, e potranno essere rimandati alla persona da cui provengono.

Art. 32.

Terminate le comunicazioni di cui all'articolo precedente, se risulterà al Presidente, o si farà osservare da alcuno dei Senatori che il Senato non è in numero legale per deliberare, si procederà all'appello nominale e si iscriveranno nel processo verbale, e si manderanno inserire nel Giornale Ufficiale i nomi degli assenti senza congedo, o non notoriamente impediti per causa indipendente dalla loro volontà.

Così potrà farsi ancora ogniqualvolta, prima che l'adunanza sia stata sciolta dal Presidente, venga ad osservarsi che essa non è più in numero legale per deliberare.

Art. 33.

Esausti i preliminari di che agli articoli che precedono, il Presidente invita il Senato a procedere alle discussioni portate dall'ordine del giorno e dà lettura della prima proposta che deve esser messa in deliberazione.

Art. 34.

Nissuno può parlare in Senato, se non i Senatori, ed i Ministri ed i Commissarii del Re, quando ne abbiano ottenuta la facoltà dal Presidente, sia col farsi inscrivere a tal uopo, sia col chiederla dal loro stallo.

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande: può tuttavia derogare a quest'ordine acciò gli oratori parlino alternativamente in favore della proposta e contro di essa.

Art. 35.

Non è permesso a chi parla di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, salvo vi assenta il Senato con voto espresso per alzata e seduta, nè di leggere discorsi di Senatori assenti, o di parlare in loro nome.

L'oratore deve rivolgere il discorso all'Assemblea od al Presidente, e stare in piedi parlando, salvo che il Senato gli permetta di sedere per cagione d'infermità.

Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale.

Art. 36.

Ogni personalità è interdetta. Ogni imputazione di mala intenzione dà luogo ad immediato richiamo all'ordine. È vietato ogni segno romoroso di approvazione o di disapprovazione, ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interpellazione.

Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei Deputati, in fuori di una semplice enunziazione.

Art. 37.

Nissuno deve essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al Regolamento; se un oratore si scosta manifestamente dalla quistione, spetta al Presidente solo di richiamarvelo: se dopo essere stato due volte così ri-

chiamato egli continua a divagare, il Presidente consulta il Senato per sapere se la parola gli debba essere interdetta sulla stessa questione pel rimanente della seduta: il Senato delibera per alzata e seduta senza discussione.

Art. 38.

I richiami al Regolamento ovvero per la priorità o per l'ordine del giorno, hanno la precedenza sulla questione principale, e ne fanno sospendere la discussione.

Sono messi a partito prima della questione principale:

1.° La *quistione preliminare*, cioè se siavi luogo di deliberare, o no.

2.° La *quistione sospensiva*, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo non indeterminato.

3.° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell' altro che dal Presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto-emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Uffizio Centrale.

Art. 39.

L'ordine del giorno semplice, quando è domandato, ha la priorità sugli ordini del giorno motivati.

Questi debbono sempre essere ridotti in iscritto e deposti sul banco del Presidente acciò egli possa darne lettura all' Assemblea; possono essere sviluppati dal loro autore, ma non possono fare oggetto di discussione se non sono stati appoggiati da altri quattro Senatori. Qualora il Senato non istimi di deliberare immediatamente sovra di essi, può rimandarli all'esame degli Uffizii o di una Commissione, fissando il giorno in cui dovrà farsene relazione. Questa deliberazione è presa per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 40.

La questione preliminare può eccitarsi rispetto ad una petizione, sulla semplice enunziazione di essa e prima che se ne sia fatta la relazione; può eccitarsi ancora sopra emendamenti, prima che siano stati sviluppati.

Art. 41.

È sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, o per un fatto personale, cioè tale che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante, ma alla persona di lui, in quanto un detto od un fatto gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori, o dal Presidente.

Art. 42.

Il Presidente veglia acciò coloro che hanno facoltà di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, per un fatto personale, oppure in favore o contro la chiusura della discussione, non trascorrano a parlare di altri argomenti.

Art. 43.

Quando nissuno più non chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta: la discus-

sione continua, se dopo prova ripetuta, rimane dubbio il risultato.

Art. 44.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale e squittinio segreto: si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

Art. 45.

Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo non suscettivo di divisione, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per appello nominale e per isquittinio segreto.

Ove l'articolo sia suscettivo di divisione, o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emendamenti; poi si procederà alla votazione segreta come è detto nel paragrafo precedente.

Art. 46.

Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formolarsi.

Art. 47.

Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiari l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovr'essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito.

Art. 48.

Quando un articolo presenta questioni complesse risolvibili in questioni semplici, la di-

visione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per cui fosse domandata, e successivamente sull'articolo in complesso.

Art. 49.

Il voto per alzata e seduta può consistere nella sola prova, ovvero nella prova e controprova.

Nella prova sono invitati ad alzarsi i Senatori che aderiscono alla proposta messa a partito.

Nella controprova sono chiamati ad alzarsi i Senatori che sono d'avviso contrario.

Tanto nell'una come nell'altra i Senatori che sorgono debbono rimanere in piedi pel tempo necessario a riconoscere il loro numero, anche quando siavi una evidente maggioranza.

Il voto è compiuto con la sola prova quando la maggioranza ne risulta manifesta, e non sorge richiamo.

Si procede alla controprova quando il risultato della prova rimane dubbio, ovvero la controprova è domandata.

Il Presidente ed i Segretarii decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi: se dopo questa ripetizione rimane alcun dubbio, si procede al-

l'appello nominale ed allo squittinio segreto, oppure al voto per divisione.

Art. 50.

Non è permesso di parlare tra due prove di qualsiasi votazione, salvo per un richiamo al Regolamento relativo alla votazione medesima.

Art. 51.

Prima dello squittinio segreto o per divisione, quei Senatori che credessero doversi astenere dal votare potranno farne la dichiarazione, ed esporre brevemente i motivi della loro determinazione.

Tutti i presenti contano nel numero richiesto per la validità della deliberazione presa dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 52.

Quando la votazione deve farsi per divisione, il Presidente invita i Senatori che aderiscono alla proposta, a voler passare nella parte dell' aula che sta alla sua destra, e quelli che sono d' avviso contrario a passare alla sinistra: i Segretarii noverano gli uni e gli altri, e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama il risultato della divisione.

Art. 53.

Per lo squittinio segreto uno dei Segretarii fa l'appello nominale; i Senatori di mano in mano che sono chiamati dichiarano la loro presenza, e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca, l'altra nera: essi depongono quella o questa nell' urna che sta sulla tavola del Presidente, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito; depongono l' altra pallottola nell' *urna di controllo*, e ritornano tosto ai loro stalli.

Terminato l' appello, se ne può fare un secondo qualora sia domandato, e risulti che siano sopravvenuti Senatori che non abbiano ancor dato il voto. In questo secondo appello sono chiamati quelli soli che non hanno risposto al primo.

Terminata la votazione, i Segretarii noverano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere.

Art. 54.

Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti, la proposta s'intende reietta.

I voti deposti nelle urne sono verificati da tutti i Segretarii presenti; il Presidente dopo d'aver dichiarato il numero dei votanti, e quello dei voti affermativi e negativi, proclama il risultato dello squittinio coll'una o coll'altra di queste formole:

Il Senato approva.

Il Senato non approva.

Art. 55.

Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementarii o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione.

Art. 56.

Non si fa mai luogo a proteste: esse non possono nè pronunziarsi nelle Adunanze del Senato, nè inserirsi nei processi verbali.

Art. 57.

Quando il Senato ha formalmente delibe-

rato sopra uno speciale articolo di legge, o sopra un emendamento, questo non può rimettersi in quistione, salvo appaia manifesto un qualche errore di fatto.

La presente disposizione non pregiudica quella dell'art. 65.

Art. 58.

La domanda acciò il Senato si costituisca in comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell' art. 52 dello Statuto deve farsi da dieci Senatori, sarà da essi fatta in iscritto e sottoscritta: i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, statuisce poi nel comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in essa discusso debba seguire in pubblico o no.

I Ministri del Re hanno il diritto d'intervenire nel comitato segreto.

Art. 59.

Se un Senatore turba l'ordine dell'Assemblea, il Presidente ve lo richiama per nome; s' egli ne appella, il Presidente consulta il Senato, il quale statuisce per alzata e sedu-

ta, senza discussione, sentito prima il Senatore che è stato richiamato all'ordine.

Se il *richiamo all'ordine* è confermato dal Senato, se ne fa menzione nel processo verbale.

Art. 60.

Qualora l' Assemblea si faccia tumultuosa, e riescano vani i richiami del Presidente, egli dichiara che la seduta è sospesa coprendosi il capo.

Se il tumulto continua tuttavia, il Presidente sospende la seduta per un' ora, durante la quale i Senatori si ritirano negli Uffizi rispettivi: trascorsa l'ora, la seduta si riprende senz'altro avviso. Il Presidente può anche rimandarla ad altro giorno.

CAPO QUINTO.

Delle proposte di leggi presentate dai Ministri del Re, o trasmesse dalla Camera dei Deputati.

Art. 61.

Le proposte di legge presentate al Senato dai Ministri del Re, e quelle che gli sono trasmesse dalla Camera dei Deputati vengono in pubblica adunanza deposte sul banco del Presidente, il quale dà atto della presentazione o trasmissione di quelle, ed ordina che siano stampate e distribuite a ciascun Senatore insieme con le relazioni.

I documenti da cui fossero accompagnate saranno, a giudicio del Presidente, o stampati e distribuiti unitamente alle proposizioni, ovvero deposti alla Segreteria, e visibili a ciascun Senatore.

Il Senato può ordinare che delle proposte e dei documenti si faccia immediata lettura.

Art. 62.

Le proposte di cui all'articolo precedente

quando non siano del novero di quelle che a termini dell' art. 19 sono di competenza della Commissione permanente di Finanze, vengono rimandate agli Uffizi, acciò si proceda in conformità degli art. 15, 16, 17: salvochè sulla proposta del Presidente o d'un Senatore, il Senato determini che si segua l'andamento segnato dagli art. 21, 22, 23.

Art. 63.

Quando da un Ministro del Re o da un Senatore vien fatta instanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, il Presidente interroga il Senato il quale ne delibera tosto per alzata e seduta.

Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all'esame degli Uffizi, o di una Commissione speciale.

Art. 64.

La discussione delle proposte o risoluzioni è duplice, cioè generale e particolare.

La discussione generale s'aggira sul complesso della proposta, sia rispetto al merito, sia rispetto alla opportunità di essa.

Nella discussione particolare si dibatte il tenore di ciascuno articolo e degli emendamenti che vi si riferiscono.

Le norme prescritte nel capo quarto del presente Regolamento si applicano egualmente alla discussione generale ed alla discussione particolare.

Art. 65.

Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni.

Gli emendamenti e le aggiunte devono proporsi per iscritto, essere firmati dai proponenti, e deposti sul banco del Presidente.

Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporsi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implichino contraddizione coi voti già emessi.

La soppressione di un articolo o di una parte d'articolo non si mette a partito, ma sì l'articolo stesso, o la parte di esso di cui si propone la soppressione.

Art. 66.

Se un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore non è *appoggiato* da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito; può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio Centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale, od anche ad una nuova Commissione, prefiggendo insieme un termine entro il quale debbano presentarsi al Senato conclusioni motivate.

Art. 67.

Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Uffizio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provegnenti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della

legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvochè il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però l'Ufficio Centrale o la Commissione deve ragguagliare l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione.

Art. 68.

Le proposte di legge presentate dai Ministri del Re, poi da essi ritirate prima che siano state oggetto di deliberazione complessiva e definitiva, non possono nella stessa Sessione venire riprodotte, neanche in virtù della iniziativa spettante ai membri del Senato, se non in forma di nuove proposte soggette a tutte le formalità per queste prescritte.

CAPO SESTO.

Delle proposte di legge iniziate dai Senatori.

Art. 69.

Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'art. 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere estesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e lo convocherà sollecitamente in conferenza degli Uffizi riuniti.

Art. 70.

Letta e sviluppata la proposta dall'autore di essa, la conferenza intraprende immediatamente o rimanda ad altra seduta segreta la discussione sulla convenienza ed opportunità di autorizzare la lettura della proposta in seduta pubblica: quest'autorizzazione vien messa a partito per isquittinio segreto.

Se il numero dei voti favorevoli all'autorizzazione supera od eguaglia i due quinti dei votanti, essa si tiene per consentita, e la conferenza determina il giorno in cui la lettura deve aver luogo.

Per la validità delle deliberazioni della conferenza, il numero dei Senatori presenti deve eguagliare almeno i tre quinti del numero voluto per la validità delle adunanze pubbliche.

Art. 71.

Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba esser presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori.

Art. 72.

La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all' esame degli Uffizi, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'art 21. L'autore della proposta, quando non faccia parte della Commissione o dell'Uffizio Centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo.

Pel preventivo esame, la pubblica discussione e la deliberazione della proposta si seguiranno le norme segnate nei capi quarto e quinto del presente Regolamento.

Art. 73.

L'autore della proposta può sempre ritirarla, e così far cessare ogni discussione, finchè essa non è stata argomento di complessiva e definitiva deliberazione: ma se un altro Senatore la ripiglia con l'appoggio di quattro Colleghi, la discussione continua.

Art. 74.

Se una proposta di legge non sarà stata presa in considerazione, o sarà stata reietta dopo discussione, essa non potrà essere riprodotta nel corso della Sessione.

CAPO SETTIMO.

Delle interpellanze.

Art. 75.

Le interpellanze da Senatore a Senatore sono vietate.

Ogni Senatore che intende muovere interpellanze ai Ministri del Re ne consegna al Presidente la proposta per iscritto in principio per quanto sia possibile della seduta, nella quale si desidera che il Senato sia consultato in proposito. Questo scritto indicherà sommariamente l'oggetto della interpellanza; il Presidente ne darà lettura in Senato.

Art. 76.

Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, e senza discussione in qual giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato.

Fatte le interpellanze e chiusa la discussione cui avessero dato luogo, il Senato ritorna al suo ordine del giorno.

Art. 77.

Se le interpellanze seguite avranno fatto luogo alla presentazione d'uno o più ordini del giorno, si procederà pel voto sovra d'essi nel modo stabilito nell'art. 39.

CAPO OTTAVO.

Delle petizioni.

Art. 78.

Le petizioni dirette al Senato debbono essere stese per iscritto e firmate dai petenti: esse vengono, nello stesso ordine in cui furono presentate, inscritte in un registro progressivo, con l'indicazione del numero d'ordine e della data di ciascuna petizione, del nome, cognome e domicilio del petente, dell'oggetto cui si riferisce e dei documenti dai quali fosse accompagnata.

Per le petizioni collettive, portanti un numero grande di firme, all'indicazione dei singoli nomi dei petenti, puossi nel registro sostituire un cenno complessivo del numero e della qualità di essi.

Art. 79.

Delle petizioni pervenute alla Presidenza è data notizia al Senato nel modo indicato dall'art. 31 del presente Regolamento; esse vengono quindi trasmesse alla Commissione delle petizioni.

Quelle però che si riferiscono ad una proposta di legge in corso di esame o di discussione sono direttamente trasmesse dal Presidente del Senato all'Uffizio Centrale, od alla Commissione cui l'esame di quella proposta è stato affidato.

Art. 80.

Un elenco stampato estratto dal registro di cui all'articolo 78 e nel quale saranno contenute tutte le indicazioni in esso articolo mentovate, verrà distribuito a tutti i Senatori tre giorni almeno prima della seduta in cui potrà farsi luogo a relazione sulle petizioni in esso elenco comprese.

Le petizioni descritte in questo elenco dopo tre giorni dalla distribuzione di esso, si tengono come tacitamente poste all' ordine del giorno fino ad esaurimento dell'elenco medesimo.

Art. 81.

Ogni Senatore può prendere conoscenza delle petizioni presentate al Senato, rivolgendosi per tal fine al Presidente della Commissione o dell'Uffizio Centrale cui vennero trasmesse.

Art. 82.

La Commissione delle petizioni riferisce sovra di esse, per quanto è possibile, nell'ordine stesso in cui vennero presentate ed inscritte nel registro di cui all'art. 78. Se è domandata la priorità o l'urgenza in favore di una petizione, il Senato delibera per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 83.

Le petizioni verranno dalla Commissione divise in cinque categorie, cioè:

1. Petizioni anonime o delle quali non è accertata l'autenticità, ovvero che sono in opposizione con gli articoli 57 e 58 dello Statuto.

2. Petizioni ingiuriose alla Religione, al Re, al Parlamento, od evidentemente con-

trarie allo Statuto, o sconvenienti per la forma.

3. Petizioni per cose estranee alla Competenza del Parlamento, come domande d'impieghi, di sussidii e simili.

4. Petizioni contenenti richiami per oggetto di pubblico o di privato interesse che non siano di diretta competenza dei tribunali e sui quali, al dir dei petenti, l'Amministrazione abbia ricusato o trascurato di provvedere o provveduto in modo contrario alle leggi.

5. Petizioni che contengono utili informazioni e suggerimenti, e che possano dar luogo ad un atto dell'iniziativa attribuita dallo Statuto ai membri del Parlamento, oppure a qualche provvedimento dell'autorità amministrativa.

Art. 84.

In mancanza di prove legali, acciò la Commissione possa tenere per accertata l'autenticità di una petizione e la maggiore età del petente, dovrà verificarsi almeno una delle seguenti condizioni, cioè:

1. Che la petizione sia accompagnata dalle fedi di nascita dei petenti e dall'indicazione del loro abituale domicilio.

2. Che le firme dei petenti siano legalizzate dal sindaco del Comune del loro domicilio, il quale dichiari che essi sono giunti alla maggiore età.

3. Che la petizione sia presentata da un Senatore, il quale dichiari espressamente di avere conoscenza dell'essere dei petenti.

Nelle petizioni collettive non si terrà conto delle firme che non siano autenticate in uno dei modi suindicati.

Art. 85.

Le petizioni della prima categoria di cui all'art. 83, non danno luogo a relazione, ma ad una semplice indicazione del loro numero d'ordine e del motivo per cui non possono essere riferite.

Su quelle della seconda e terza categoria il Relatore della Commissione, limitandosi a farne conoscere la natura, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Per quelle della quarta categoria, qualora la Commissione le giudichi degne di essere prese in considerazione, essa ne propone al Senato il rinvio ad uno o più Ministri svolgendo i motivi della sua proposta.

Finalmente per le petizioni della quinta

categoria può proporsi il deposito negli archivii del Senato, la trasmissione ad un Ufizio speciale, ad una Commissione, od anche ad uno o più Ministri.

L'ordine del giorno può sempre esser proposto sulle petizioni delle due ultime categorie sia dalla Commissione, sia da qualunque Senatore, quando esse risultino prive di fondamento e di valore.

Art. 86.

Le petizioni sulle quali non siasi potuto dal Senato statuire in una Sessione parlamentare, non saranno riprese nella Sessione seguente, salvochè vengano rinnovate.

CAPO NONO.

Delle Deputazioni e degl'Indirizzi.

Art. 87.

Il Senato determina il numero dei membri di che si debbono comporre le sue De-

putazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-Presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

In caso d'impedimento dei medesimi la Deputazione si sceglierà nel suo seno un Presidente.

Art. 88.

I progetti di indirizzi sono stesi da una Commissione composta del Presidente del Senato e di quattro Senatori almeno, da eleggersi in uno dei modi segnati nell'art. 21.

Può tuttavia il Senato incaricare di questa compilazione l'Uffizio di Presidenza.

Questi progetti sono sottoposti all' approvazione del Senato, e tosto, dopo approvati, vengono trascritti nel processo verbale della seduta.

CAPO DECIMO.

Delle ammessioni di nuovi Senatori, delle dimissioni e dei congedi.

Art. 89.

Essendo trasmesso al Senato il Decreto Reale di nomina di un Senatore, il Presidente designerà uno degli Uffizi per torno, acciò esamini i titoli per la validità della nomina, verifichi se il nominato appartiene a quella tra le categorie espresse nell' art. 33 dello Statuto che sarà indicata nel Decreto di nomina, e riferisca al Senato per mezzo di un Relatore eletto in conformità dell' articolo 17.

Art. 90.

Quando nel R. Decreto che nomina un Senatore non sia indicato a quale fra le categorie descritte nell' art. 33 dello Statuto sia da riputarsi appartenere, nè ciò sufficientemente risulti dai documenti dal medesimo presentati, l' Uffizio cui tocchi di esaminarne i titoli di eleggibilità, interpellerà il Ministro che ha controfirmato il Decreto per averne

l' opportuna dichiarazione, acciò in conseguenza di questa possa esserne riferito al Senato.

Art. 91.

La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel R. Decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

Se la relazione di cui nell' articolo 89 è favorevole e non dà luogo ad opposizione sulla validità dei titoli, il Senato pronunzia per alzata e seduta; in caso contrario si procede al voto per isquittinio segreto.

Art. 92.

Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, e proclamato dal Presidente il nuovo Senatore, egli viene ammesso a prestare giuramento secondo la formola prescritta dall' art. 49 dello Statuto: egli è introdotto nell'aula da due Senatori a ciò delegati dal Presidente.

Art. 93.

Tranne i casi di malattia e di assenza dalla sede del Parlamento per ragioni di pubblico servizio, nissun Senatore può mancare alle tornate senza averne dato avviso al Presidente, o se l'assenza debba oltrepassare tre sedute consecutive, senz' aver chiesto un congedo al Senato.

Art. 94.

Le domande di congedo debbono farsi per iscritto ed essere dirette al Presidente; il Senato da lui consultato delibera per alzata e seduta. Non si concede congedo per un termine che oltrepassi un mese, ma questo può rinnovarsi finchè persistono le cause per le quali è stato concesso.

Si terrà dalla Segreteria un registro di tutti i congedi conceduti dal Senato, non che di tutte le assenze.

Art. 95.

Occorrendo che un Senatore intenda rinunziare le sue funzioni, egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al Presidente, il

quale, comunicata tale dichiarazione al Senato, ne prenderà atto pubblicamente; indicando in pari tempo il numero di Senatori, la cui presenza, pel fatto della data dimissione, sarà necessaria per la validità delle deliberazioni.

La medesima indicazione si darà dal Presidente in ogni caso di nuova ammissione o di annunzio di morte di un Senatore.

CAPO DECIMOPRIMO.

Mantenimento dell'ordine interno ed esterno.

Art. 96.

L' autorità necessaria per provvedere al mantenimento dell'ordine sì interno che esterno, per tutto ciò che riguarda il Senato, è esercitata in nome di esso dal Presidente. Egli dà gli ordini alla guardia di servizio, e concerta con le autorità competenti le necessarie disposizioni.

Nell' adempimento di tali incumbenze, il Presidente è coadiuvato dai Questori.

Art. 97.

Nissuna persona estranea al Senato può, sotto qualsiasi pretesto, introdursi nel recinto dove siedono i Senatori.

L'ammissione nelle gallerie è regolata dal Presidente e dai Questori con norme conformi a quanto viene dal Senato stabilito in massima.

Art. 98.

Le persone ammesse nelle gallerie debbono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Gli Uscieri, secondo che verrà loro imposto dal Presidente, faranno immediatamente uscire chiunque abbia turbato l'ordine: essi faranno sgombrare quelle gallerie che fossero dal Presidente indicate.

Il Senato decide per alzata e seduta, senza discussione, se le gallerie sgombrate debbano star chiuse pel rimanente della seduta.

Art. 99.

In caso di resistenza agli ordini del Presi-

dente o di oltraggio al Senato o ad alcuno de'suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, il Senato potrà ordinare che il colpevole sia immediatamente messo in arresto, per essere quindi tradotto innanzi alle autorità competenti.

Quest'articolo, il precedente ed il primo paragrafo del 97° saranno affissi ad ogni ingresso ed all'interno d'ogni galleria.

CAPO DECIMOSECONDO.

Amministrazione e contabilità.

Art. 100.

L'amministrazione economica del Senato è affidata al Consiglio di Presidenza, e posta specialmente sotto la vigilanza dei Questori.

Questi sottopongono al preventivo esame del Consiglio di Presidenza, e rassegnano quindi alla Commissione di contabilità interna i conti degli esercizi consumati, ed i progetti dei bilanci degli esercizi a venire, accompagnando quelli e questi con una relazione scritta,

fanno al Ministro delle Finanze, in nome del Consiglio, la domanda dei fondi occorrenti: spediscono i mandati di pagamento; propongono al Consiglio di Presidenza gli storni di fondi da una ad altra categoria del Bilancio.

Art. 101.

Uno dei Senatori Segretarii stende il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Presidenza, il quale vien firmato dal Presidente e da lui.

A questo verbale si annettono i documenti ai quali si riferiscono le deliberazioni prese dal Consiglio. Di quelle deliberazioni che portano spesa, si fa un estratto autentico da annettersi al corrispondente mandato.

Art. 102.

La Commissione di contabilità interna, nominata com'è prescritto nell'art. 19, verifica ed appura tutti i conti, anche quelli degli esercizi anteriori non ancora regolati.

Esamina i progetti di Bilancio per le spese del Senato, e rassegna gli uni e gli altri all'approvazione del Senato in seduta segreta, facendo sui medesimi una relazione in iscritto

da annettersi al processo, verbale dell' adunanza.

Art. 103.

Nell'intervallo tra due Sessioni, od in tempo di proroga del Parlamento, i Questori danno tutte le disposizioni d'urgenza, che sarebbero di spettanza del Consiglio di Presidenza.

CAPO DECIMOTERZO.

Degli impiegati ed inservienti.

Art. 104.

Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro Uffizi, cioè:

1. Segreteria, revisione e stampa.
2. Stenografia.
3. Biblioteca e Archivio.
4. Economato e Cassa.

I capi di questi quattro Uffizi sono nominati dal Senato in adunanza pubblica, a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta. Essi

sono sempre revocabili nella stessa forma in cui furono eletti.

Art. 105.

Una pianta organica approvata dal Senato fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati da applicarsi a ciascuno dei quattro Uffizi di cui all'articolo precedente, e degli inservienti.

I doveri degli uni e degli altri, in conformità con le massime generali stabilite nel presente Regolamento, sono determinati da Regolamenti speciali.

Art. 106.

La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati subalterni e degli inservienti, spetta al Consiglio di Presidenza, sotto ai cui ordini sono posti tutti gli Uffizi di cui all'articolo 104.

La Biblioteca e l'Archivio, l'Economato e la Cassa sono sotto la sovrintendenza dei Questori.

Alla Segreteria ed all'Uffizio stenografico sovrintendono, durante le Sessioni del Senato, due Senatori Segretari di ciò specialmente

incaricati dal Consiglio di Presidenza: nell'intervallo delle Sessioni, ed in tempo di proroga, i Questori.

Art. 107.

Il Segretario-capo direttore degli uffizi di segreteria compila sotto la sovrintendenza dei Senatori Segretari i processi verbali delle adunanze pubbliche.

Tiene il registro delle petizioni prescritto dall'art. 78, e ne compila i sunti e gli elenchi a tenore degli art. 31 e 80.

Scrive le lettere da firmarsi dal Presidente in nome del Senato o del Consiglio di Presidenza, e stende generalmente tutte le scritture che occorrono pel servizio del Senato.

Sovrintende alle stampe occorrenti per la amministrazione ed il servizio interno; provvede alla spedizione delle lettere di convocazione per le adunanze del Senato, degli Uffizi, delle Commissioni e Deputazioni; e fa eseguire tutte le distribuzioni dei progetti di legge e dei relativi documenti, ed altre che vengono ordinate.

Egli ha in somma, sotto la dipendenza dei Senatori Segretari, la direzione di tutto il servizio di segreteria e risponde quindi del buon andamento del medesimo.

Esso è pure Segretario della Questura ed in tale qualità è incaricato della corrispondenza d'ufficio, spedisce i mandati, compila i rendiconti delle spese ed i progetti di bilancio, stende i contratti per provviste nell'interesse del Senato, e disimpegna le altre incombenze designate dal Regolamento di contabilità interna, il tutto sotto la direzione dei Questori.

In tutte queste incombenze il Segretario Capo è sussidiato dal Segretario.

Art. 108.

Il Bibliotecario Archivista ordina e custodisce i libri ed i giornali appartenenti al Senato, ne compila il catalogo che tiene sempre compiuto con l'aggiunta di annui supplementi, che vengono stampati e distribuiti a tutti i Senatori. Propone ai Questori l'acquisto di nuovi libri.

Ha altresì la custodia dell'archivio del Senato ed il deposito della corrispondenza d'ufficio esaurita, non che di tutti gli atti, leggi, emendamenti, petizioni e proposte d'ogni genere che gli vengono consegnate dopo il termine della Sessione.

Art. 109.

Il Capo dell' Uffizio stenografico dirige il servizio della stenografia, e risponde dell' esattezza dei lavori stenografici nel riferire sì l'ordine delle discussioni, che il tenore dei discorsi.

Nell'intervallo delle Sessioni esercita gli stenografi ed ammaestra gli allievi stenografi nell'arte stenografica.

Art. 110.

I revisori, oltre alla revisione parziale delle singole cartelle stenografiche, ed a quella del loro complesso, sono incaricati della correzione delle bozze di stampa dei rendiconti e rispondono dell'esattezza dei medesimi.

Essi fanno parte dell'Ufficio di Segreteria, e devono perciò disimpegnare quelle incombenze che loro vengono affidate specialmente nell'intervallo delle Sessioni.

Art. 111.

All'Economo cassiere è affidata la custodia della cassa del Senato; a lui spetta di eseguire tutte le spese regolarmente autorizzate

e di tenere i registri di contabilità interna; egli provvede sotto la sovrintendenza de'Questori allo scaldamento, all' illuminazione ed alla pulitezza dei locali, all' acquisto ed al mantenimento dei mobili, all' acquisto degli oggetti di cancelleria, all'esecuzione degli ordini relativi al processo delle solenni funzioni, ed alla provvista e conservazione del vestiario degli inservienti, i quali sono posti sotto la sua speciale dipendenza.

L' Economo nella sua qualità di contabile è tenuto a prestare la malleveria che viene determinata dal Consiglio di Presidenza.

Art. 112.

Il presente Regolamento sarà in vigore dal 1° del prossimo mese di giugno.

Discusso nelle Adunanze segrete delli 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19 aprile, ed approvato definitivamente in quella del 7 maggio 1861.

Il Vice Presidente
SCLOPIS.

I Senatori Segretarii
ARNULFO, CIBRARIO, D'ADDA.

180237

INDICE

Capo	I.	Costituzione del Senato e suoi Ufficiali	Pag. 3
»	II.	Degli Uffizii in cui si divide il Senato e degli Uffizii Centrali . . .	» 9
»	III.	Delle Commissioni	» 14
»	IV.	Delle adunanze e delle discussioni e deliberazioni del Senato . .	» 18
»	V.	Delle proposte di leggi presentate dai Ministri del Re, o trasmesse dalla Camera dei Deputati .	» 36
»	VI.	Delle proposte di legge iniziate dai Senatori	» 41
»	VII.	Delle interpellanze	» 44
»	VIII.	Delle petizioni	» 45
»	IX.	Delle Deputazioni e degli Indirizzi	» 50
»	X.	Delle ammessioni di nuovi Senatori, delle dimissioni e dei congedi	» 52
»	XI.	Mantenimento dell' ordine interno ed esterno	» 55
»	XII.	Amministrazione e contabilità . .	» 57
»	XIII.	Degli impiegati ed inservienti . .	» 59
		Dell' osservanza del regolamento .	» 64

INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

A

Appello nominale, Art. 32.
Aggiunte, Art. 65.
Autore di una proposta iniziata in Senato, Art. 73.
Autenticità delle petizioni, Art. 84.
Ammessione dei Senatori nominati, Capo 10, Art. 89, 90, 91 e 92.
Amministrazione interna del Senato, Capo XII, Art. 100 al 103.
Archivio, Art. 108.
Astensione dalla votazione, Art. 51.

B

Bilancio del Senato, Art. 102.
Biblioteca, Bibliotecario, Art. 108.
Bozze di stampa, Art. 110.

C

Consiglio di Presidenza, come composto, Art. 1, Attribuzioni, V. Amministrazione e contabilità interna.
Commissioni di finanze e di contabilità interna, Art. 19. — Delle petizioni, Art. 20 — Speciali nominate dal Senato, Art. 21, 22 e 23.

Comunicazioni da farsi nelle sedute pubbliche di omaggi, lettere, indirizzi, ecc., Art. 31.
Comitato segreto, Art. 58.
Chiusura della discussione, Art. 43.
Congedi, Art. 93 e 94.
Contabilità interna, Capo XII, Art. 100 al 103.
Cassiere, Art. 111.
Controprova. V. Votazione.

D

Discussioni, Capo IV, dall'Art. 25 al 61.
Domanda per costituirsi in comitato segreto, Art. 58.
Documenti, Art. 61.
Dichiarazione d'urgenza, Art. 63.
Deputazioni del Senato, come composte, Art. 87.
Dimissioni, Art. 95.
Divieto alle persone estranee d'introdursi nell'aula, Art. 97.

E

Emendamenti, Art. 38, 65, 66 e 67.
Errore di fatto, Art. 57.
Elenco delle petizioni, Art. 80.
Economo, Art. 111.

F

Fatto personale, Art. 41 e 42.
Facoltà di parlare, Art. 34.

G

Gallerie, Art. 97, 98 e 99.
Giuramento dei Senatori, Art. 92.

I

Interpellanze, Art. 75, 76 e 77.
Indirizzi, compilazione, approvazione, Art. 88.
Impiegati ed Inservienti, Art. 104, 105 e 106.

L

Lettere di convocazione del Senato, Art 107.
Lettura del processo verbale, Art. 31.

M

Ministri. Possono intervenire nel comitato segreto, Art. 58.
Massima generica ed astratta, Art. 46.

N

Nomina di Senatori. Decreto, Art. 89.

O

Ordine del giorno, Art. 27 e 39.
Oratori. Norme da osservarsi nei discorsi, Art. 34, 35, 36, 37 e 42.
Oltraggio al Senato, Art. 99.

P

Presidente del Senato, sue attribuzioni, Art. 2.
Processi verbali delle sedute, norme per la loro compilazione, osservazioni, richiami, Art. 28, 29 e 30.
Proclamazione delle votazioni, formola, Art. 54.
Proposte di legge presentate dai Ministri; modo con cui devono procedere per essere portate in deliberazione del Senato, Art. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68.
Iniziate da Senatori, Art. 69 al 74 inclusivamente.
Personalità, Art. 36.
Proteste, Art. 56.
Petizioni, Art. 78 al 86.
Posizione della questione, Art. 41.
Prova. V. Votazione.

Q

Questori, come nominati, Art. 3 e 4.
Durata della loro carica e loro attribuzioni, Art 8 e 103.
Questione preliminare, sospensiva, Art. 38 e 40.
Questioni semplici e complesse, Art. 48.

R

Relatore dell'Ufficio Centrale e delle Commissioni, Art. 17 e 23.
Richiamo all'ordine, Art. 59 e 60.
Richiamo al Regolamento, Art. 38.
Registro petizioni, Art. 78, dei congedi, Art. 94.
Relazione sui titoli di senatori, Art. 90 e 91.
Rinuncia, Art. 95.
Revisione — Revisori, Art. 110.
Rendiconti delle Sedute, Art. 110.

S

Segretari provvisorii e definitivi, come nominati, Art. 3 e 4 — Durata della loro carica, Art. 6 — Loro attribuzioni, Art. 7 — Loro presenza per la validità delle deliberazioni, Art. 26.
Segreteria, Art. 104 e 107.
Sospensione di una proposta, Art. 47.
Soppressioni. V. Aggiunte, Art. 65.
Scritti anonimi o sconvenienti, Art. 31.
Squittinio segreto, Art. 53.
Stenografia, Art. 109.
Sotto-emendamenti, Art. 38.

T

Titoli di Senatori nominati, Art. 89, 90, 91 e 92.
Tumulto nell'assemblea, Art. 60.

U

Uffizio di Presidenza. V. Consiglio di Presidenza.
Uffizi del Senato — Loro formazione, composizione, e costituzione, Art. 10, 11, 12 e 13 — Rinnovazione dei medesimi e loro attribuzioni, Art. 14, 15 e 16.
Uffizio Centrale, Art. 15 e 17.
Urgenza, Art. 63.

V
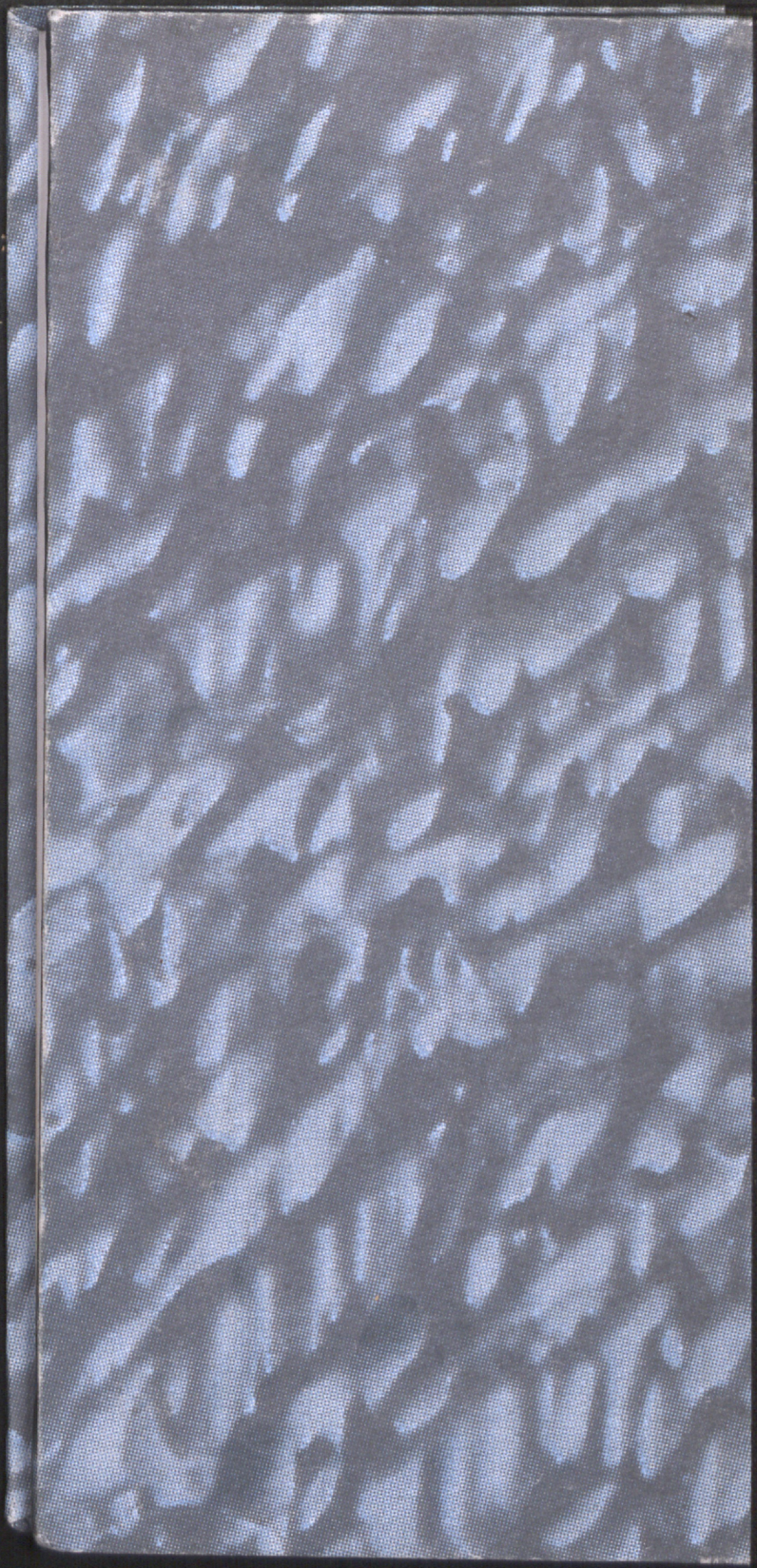
Votazione (norme per la) Art. 44 al 53 — Per alzata e seduta, Art. 49 — Per divisione, Art. 52 — Per isquittinio segreto, Art. 53 — Complessiva, Art. 55.
Validità delle deliberazioni in conferenza segreta, Art. 70.